

## **Regolamento per il rinnovo delle cariche associative della FAVO per quadriennio 2019-2023**

- Sono da eleggere i membri del **Comitato Esecutivo**, del **Collegio dei Revisori dei Conti** e del **Collegio dei Proviviri**.
- Il Comitato Esecutivo è composto da undici membri (delibera Comitato Esecutivo 05/04/2019), in carica per 4 anni (proposta di modifica dello Statuto da deliberare in sede di Assemblea), di cui almeno la metà più uno devono essere malati, ex-malati, o lungoviventi oncologici o loro familiari di primo grado, compreso il coniuge (art. 8, comma 4, punto b). I Revisori dei Conti e i Proviviri sono eletti in numero di 3 effettivi e 2 supplenti e restano in carica per la durata del Comitato Esecutivo (art. 13 e 14).
- I Revisori dei Conti e i Proviviri non possono appartenere alla stessa associazione che esprime membri del Comitato Esecutivo (art. 7 comma 2)
- Possono candidarsi soltanto i rappresentanti designati dalle associazioni iscritte a FAVO in regola con il pagamento della quota associativa (art. 6 dello statuto). Le candidature devono pervenire presso la segreteria della FAVO tramite e-mail ([info@favo.it](mailto:info@favo.it)) **entro e non oltre il 6 maggio 2019**; queste saranno poi pubblicate sul sito della Federazione ([www.favo.it](http://www.favo.it)), a partire da martedì 7 maggio 2019, in modo da essere consultabili da tutte le associazioni che parteciperanno al voto.
- Le elezioni avranno luogo il 17 e 18 maggio 2019, nel corso della XIV Giornata Nazionale del Malato Oncologico. Il seggio sarà aperto in concomitanza dell'assemblea ordinaria della federazione, che si terrà il 17 maggio 2019, e che sarà convocata come da Statuto. Il seggio resterà aperto il 17 maggio dall'inizio dell'assemblea fino alla chiusura dei lavori, e il 18 maggio dalle 10:00 alle 18:00. I risultati delle votazioni saranno proclamati durante la mattinata del 19 maggio. **Avranno diritto di voto solo le associazioni in regola con il pagamento della quota associativa** (art. 6).
- Si fa presente che i due rappresentanti dell'Associazione designati, provvisti di delega scritta firmata dal Rappresentante Legale e da consegnare in sede di assemblea, hanno diritto a esprimere il voto (uno per ciascuna associazione), per le decisioni assembleari e per le elezioni, nonché ad essere votati per le cariche associative.
- Ciascuna associazione, attraverso i suoi delegati, esprime un solo voto con cui può indicare, sulla scheda elettorale che sarà consegnata in assemblea, fino ad un numero massimo di 11 preferenze per il Comitato Esecutivo e di 3 preferenze per gli altri due Collegi.
- In caso di impossibilità a partecipare, l'associazione federata in regola con il pagamento della quota associativa può esprimere il proprio voto per delega. Ogni associazione non può essere portatrice di più di una delega (art. 8).